

388226

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----o-----

Prot. n° 2339

Brindisi, li - 9 NOV. 1960

Uff. Amm.vo

Al Sig. GUADALUPI Francesco

OGGETTO: Assegnazione di allog=
gi in locazione semplice.
Case per Senza Tetto.

Via S. Maria del Casale
V. Uggio Perattori n° 18
BRINDISI

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per Sen=za Tetto, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Ofanto, lotto "Q" scala A interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà aver eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £.27.060.=, dovute come appresso:

- | | |
|--|----------|
| a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10.11.1960 al 10.12.1960 | |
| £.1.100 vano x vani 5..... | £. 5.500 |
| b) - Canone consumo acqua normale..... | £. 500 |
| c) - Contributo nelle spese di illuminazione alle scale..... | £. 150 |
| d) - I.G.E. 3% su a)..... | £. 165 |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 6.315

- | | |
|---|-----------|
| e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)..... | £. 18.945 |
| f) - Deposito spese contrattuali..... | £. 1.800 |

TOTALE.....£.27.060
=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con=segna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 14 NOV. 1960 corrente, sarà dichia=rata rinunciataria dell'alloggio.-

*Bollettino di versamento n° 66
12.11.1960 di £ 27.060*



IL PRESIDENTE
Ubaldo VALLARINO)

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. GUADALUPI FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento R.A./3 del 22 lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 5.500 mensili anticipate 66.000

Rendito catastale esclusa la rivalutazione L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1963 al N. 3370

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

(110121) C.A.M. 1963/10/27/Brindisi - G. O. 1963/10/27/Brindisi

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattarsi in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

13-17 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante e dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti 2 (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi 2 denunzianti e (3) ed il

Sig. GUADALUPI FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI- S.T.

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5500- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 19 62

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

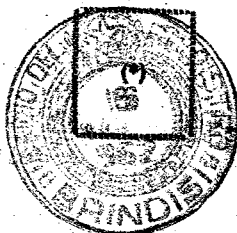
Registrata la presente denuncia, add. 16 AGO 1962, 19 al N. 1060

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1000000

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

Chagnard



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Esano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinunzia di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CITTA' DI BRINDISI

Brindisi li 8 giugno 1960

Prot. N.

1355

Risposta a nota del

Ufficio Comando dei VV.UU.

Allegati N

OGGETTO: GUADALUPI Francesco. Esito informazioni. =

AL SIGNOR COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Uff. Contratti)

S E D E

Mi pregio riferire alla S.V. Ill/ma che Guadalupi Francesco,, nato a Brindisi il 10/10/1922, abitante in Via S. Maria del Casale, villaggio pescatori n° 18, esercita il mestiere di pescatore con un guadagno giornaliero di L. 800 circa. Tiene a carico la moglie, casalinga, e tre figli di minore età. =

I suddetti occupano un appartamento composto di un vano sprovvisto di accessori. Lo stabile è in cattive condizioni di abitabilità perchè umido, ed è insufficiente a contenere 5 persone. =

I componenti la famiglia sono nullateneti. =
Giam/Giam/

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Pasquale Giglio)

IL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI
(Giglio Pasquale)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 2533

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Brindisi, li 21 NOV. 1960

Al Sig. Cresini Maddalena in Guadalupe

Via Ofanto - Can. p. Santa Tecla - 72010 Q/3/A

BRINDISI

Si ~~trasmette~~, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



MUNICIPIO DI BRINDISI

~~FRAZIONE CASALE~~

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. Guadalupi Francesco

nato il 10 ottobre 1922

atto n. 918 Parte 1 Serie A

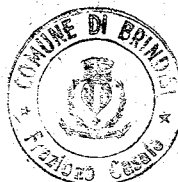
nel Comune di Brindisi

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal 16 marzo

ed abitante in Via S. Maria del Carmine 18

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Brindisi, li 30.3.1960



IL SINDACO
UFFICIO ANAGRAFE DELEGATO

(Ungaro Giuseppe)

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che il capo famiglia retro indicato non figura tassato agli effetti della imposta Complementare per l'anno 1959 e che tutti i componenti della famiglia non figurano iscritti nei registri dei possessori di Fabbricati del Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alloggio.

Brindisi, 17 MAR 1960

Il Direttore



Claffo

Mod. 103 n. 5381
Esente L. 240
IL COMPILATORE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----O-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

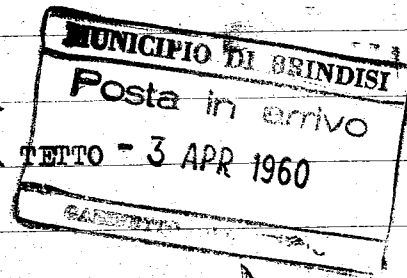
F I R M A

Cucinelli Massimo

SPETT/LE COMMISSIONE COMUNALE PER LA

ASSEGNAZIONE NEGLI ALLOGGI AI SENZA TETTO - 3 APR 1960

BRINDISI



Il sottoscritto GUADALUPI Francesco di Raffaele e di Danese Irene
nate a Brindisi il 10 ottobre 1922, amegliate con tre figli, espi
tate presso la famiglia del padre, al villaggio pescatori di Brin
disi, n°18, rivolge domanda a codesta spett:le Commissione, affinché
voglia ammetterle al concorso per l'assegnazione di n°12 alloggi
al rione Perrine di Brindisi.

Si permette far osservare e mettere in rilievo di trovarsi nel
la più assoluta impossibilità di essere ulteriormente ospitate
dal padre, il quale ha anche altri 4 figli e alloggia in due se
le stanzette, venendosi così a creare un nucleo di persone con-
viventi di 11 persone.

È presente di essere reduce combattente e di esercitare la
professione di pescatore, quindi nella impossibilità di pagare
un fitto di lire 20 mila al mese per trovarsi una casa.

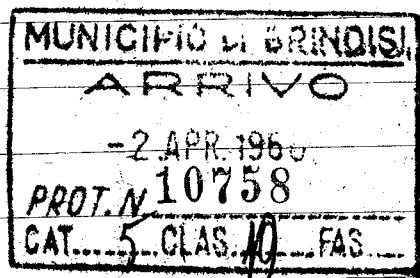
Acclude la certificazione di rite.

Brindisi 31 marze 1960

GUADALUPI Francesco presso Guadalupi Raffaele

Villaggio Pescatori n°18

BRINDISI CASALE



Guadalupe - Francesco

fig. Anselmo